

DIRETTIVA 2002/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2002

che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il piano d'azione per i servizi finanziari, approvato dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 e di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, riconosce che il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione costituisce uno strumento importante per la protezione di coloro che stipulano contratti di assicurazione nel mercato unico, in quanto garantisce che le imprese di assicurazione dispongano di fondi propri adeguati alla natura dei rischi coperti.
- (2) La prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽⁴⁾, prescrive che le imprese di assicurazione dispongano di margini di solvibilità.
- (3) L'obbligo imposto alle imprese di assicurazione di costituire, oltre alle riserve tecniche necessarie per la copertura degli impegni assicurativi contratti, un margine di solvibilità destinato ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche sfavorevoli costituisce un elemento importante del sistema di vigilanza prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati e dei contraenti di assicurazioni.
- (4) Le regole in materia di margine di solvibilità istituite dalla direttiva 73/239/CEE sono state lasciate sostanzialmente immutate dalla legislazione comunitaria successiva e la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (Terza direttiva assicurazione non vita) ⁽⁵⁾, prevede che la Commissione presenti al comitato delle assicurazioni istituito a norma della direttiva 91/675/CEE ⁽⁶⁾ una relazione sulla

necessità di un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

- (5) La Commissione ha elaborato detta relazione alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione sulla solvibilità delle imprese di assicurazione redatta dalla Conferenza delle autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni degli Stati membri dell'Unione europea.
- (6) La relazione giunge alla conclusione che il sistema attuale, semplice e robusto, ha funzionato in modo soddisfacente e si fonda su principi sani ed un'ampia trasparenza, ma rileva talune lacune in casi specifici, in particolare quando un'attività presenta un profilo di rischio aleatorio.
- (7) È necessario semplificare ed incrementare i fondi di garanzia minimi attuali, soprattutto per via dell'incremento dell'importo dei sinistri e delle spese di gestione verificatosi dalla fissazione dei predetti fondi minimi. Devono essere innalzate di conseguenza anche le soglie oltre le quali, ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto in relazione ai premi e ai sinistri, viene applicata un'aliquota ridotta.
- (8) Per evitare, in futuro, innalzamenti bruschi di notevole entità di dette soglie e dei fondi di garanzia minimi, è opportuno istituire un meccanismo che preveda il loro adeguamento all'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo.
- (9) In situazioni particolari, nelle quali i diritti degli assicurati sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur essendo tenute, nell'esercizio dei loro poteri, ad informare le imprese di assicurazione delle ragioni che motivano il loro intervento, conformemente ai principi di buona amministrazione e di rispetto delle procedure. In presenza di una siffatta situazione, le autorità competenti dovrebbero astenersi dal certificare che l'impresa di assicurazione ha un margine di solvibilità sufficiente.
- (10) Tenuto conto dell'evoluzione del mercato per quanto riguarda la copertura di riassicurazione acquistata dagli assicuratori primari, è necessario che le autorità competenti siano abilitate a rendere inferiore, in determinate circostanze, la riduzione del margine di solvibilità richiesto.
- (11) Quando un'impresa di assicurazione riduce sensibilmente o cessa la copertura di nuovi rischi, è necessario prevedere un margine di solvibilità adeguato agli impegni derivanti dalla sua attività residua e quali risultano dal livello delle sue riserve tecniche.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 129.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).

⁽⁵⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

⁽⁶⁾ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.